

*Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi,*

**Seduta del 20 luglio 2011**

**Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:**

- la Commissione ha risposto ad un **quesito proposto da un Comune, relativo alla richiesta d'accesso agli atti** di gara e di incarichi esterni, per lavori e progettazioni, **da parte di un consigliere comunale di un altro comune**, diverso da quello ai cui atti richiede d'accesere. L'Ente istante, dubitando che il consigliere di un Comune possa avvalersi della prerogativa ex art 43 TUEL per accedere ad atti e notizie inerenti all'attività di altro e diverso comune, chiede di conoscere quale sia la rilevanza del convenzionamento dei servizi tecnici, ai fini del regime giuridico cui assoggettare le richieste di accesso del consigliere di un diverso comune. La Commissione osserva che lo speciale diritto di accesso ex art 43 TUEL è riconosciuto al singolo consigliere comunale ai fini del sindacato ispettivo sull'azione amministrativa del Comune che rappresenta e non anche di altro e diverso comune, essendo del tutto irrilevante la circostanza che i due comuni cogestiscano il servizio tecnico mediante un'unità di personale. Ne consegue l'inapplicabilità, alla fattispecie, della prerogativa di accesso riconosciuta al consigliere comunale. Resta ferma la possibilità che la richiesta di accesso, avanzata da un consigliere di un comune diverso da quello istante, sia valutata non in base alla disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241/90 che attribuisce tale diritto espressamente ed esclusivamente ai soggetti privati bensì più correttamente alla stregua del principio di leale cooperazione istituzionale che informa di sé i rapporti tra pubbliche amministrazioni ex art 22 comma 5 e dell'art 5 co. 4 del Dpr n 184/2006 in cui si stabilisce che "*l'acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale*".

- la Commissione ha anche esaminato il quesito proposto da un Ente locale **relativo alla pubblicazione in albo pretorio di delibere consiliari e all'accesso agli elenchi firme allegati alle mozioni interrogazioni di consiglieri comunali**. La Commissione ha osservato che **l'eventuale pubblicazione in albo dell'elenco contenente dati personali, non esclude il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso;**

- la Commissione ha inoltre espresso un parere sul quesito proposto da un Comune in ordine alla **necessità o meno di comunicare ai controinteressati l'istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 391-quater cod. proc. pen.** In particolare, il Comune istante chiede il parere in ordine alla necessità di comunicare ai controinteressati (ex art. 3, d.p.r. n. 184/06) la domanda di accesso formulata i sensi dell'art. 391-quater cod. proc. pen. da un avvocato per conto del suo cliente ed avente ad oggetto il rilascio di copia della documentazione relativa a pratiche edilizie appartenenti a terzi e non riconducibili al procedimento penale in cui il suo assistito è coinvolto. Ritiene la Commissione che la notifica ai controinteressati ex art. 3, d.p.r. n. 184/2006 è un atto dovuto dall'amministrazione in ogni caso in cui la richiesta di accesso coinvolga la tutela della riservatezza del terzo, il quale ha il diritto di presentare o meno una motivata opposizione all'accesso entro dieci giorni dalla comunicazione. Questa procedura, la cui osservanza non può dipendere dal giudizio sulla sua fondatezza che la stessa amministrazione maturi anche in virtù di consolidata giurisprudenza, può essere superata nei casi in cui la legge stabilisca l'obbligo di ostensione del documento richiesto o il consenso dell'autorità giudiziaria e in quelli in cui il soggetto terzo, pur individuato nel documento, rivesta la posizione di controinteressato solo in senso formale (è l'ipotesi della richiesta di accesso di un candidato di una procedura concorsuale ad accedere a verbali o elaborati di altri candidati della stessa procedura). Nel caso di specie, sembra ricorrere la

prima ipotesi considerato che l'art. 391-quater cod. proc. pen. - secondo cui "Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia" - prevede, al terzo comma, che in caso di rifiuto al rilascio da parte della P.A. si applicano gli artt. 367 e 368 cod. proc. pen., che devolvono al P.M. (art. 367) e al GIP (art. 368) la decisione su richieste istruttorie nel corso delle indagini preliminari. Non è, dunque, il terzo controinteressato che può opporsi alla domanda di accesso, ma solo l'autorità giudiziaria può valutarne l'ammissibilità;